

ALLEGATO TECNICO alla Determinazione n. _____ del _____

IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO DEI RIFIUTI LIQUIDI

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

Gestore : G.S.A. S.r.l.
P.IVA e C.F. : 01496650563
Sede Legale ed Operativa : via Monticelli snc – Loc. Gargarasse – 01033 Civita Castellana (VT)
Responsabile IPPC: Stefano Quattranni
Rappresentante legale: Stefano Quattranni

DATI SULL'IMPIANTO

L'Autorizzazione Integrata Ambientale richiamata nella Determinazione a margine e rilasciata ai sensi del Titolo III – bis, Parte seconda del Dlgs 152/06 e s.m.i., è riferita all'impianto di trattamento di rifiuti liquidi, chimico-fisico (operazione D9) e biologico (operazione D8), sito in via Monticelli snc – 01033 Civita Castellana (VT).

L'area su cui sorge l'impianto di trattamento rifiuti liquidi ha una superficie totale di mq 10.810 e comprende i seguenti immobili individuati al Catasto fabbricati della provincia di Viterbo al foglio 10, particelle nn. 127-161-162-163-164-165-168-169-144-155-184-186-165- 183-185-187.

Nell'area sono presenti installazioni impiantistiche tutte a cielo aperto, un piccolo edificio adibito ad ufficio accettazione/pesa e a laboratorio interno, alcuni container attrezzati a spogliatoio/servizi per il personale.

Nell'impianto vengono svolte le attività IPPC identificate, ai sensi del D. Lgs. 59/2005, secondo la seguente tabella:

| | | |
|--------------------|---------------|---|
| ATTIVITÀ IPPC n. 1 | Categoria 5.1 | Impianti per l'eliminazione o il ricupero dei rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, par. 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8, R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del consiglio, 16 giugno 1975 concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 ton. al giorno |
| ATTIVITÀ IPPC n. 2 | Categoria 5.3 | Impianti per l'eliminazione o il ricupero dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno. |

Le lavorazioni effettuate dalla Società sono le seguenti:

- Trattamento e stoccaggio rifiuti speciali liquidi, fangosi e solidi non pericolosi
- Trattamento e stoccaggio rifiuti speciali liquidi, fangosi e solidi pericolosi.

Tutte le aree dell'impianto ed in particolare quella interessata dall'attività di stoccaggio, quella adibita all'operazione di travaso e/o carico e scarico, quella di transito e/o sosta degli automezzi, nonché quelle interne ai bacini di contenimento dei serbatoi sono impermeabilizzate, pavimentate e drenate mediante la rete delle acque nere e di processo attraverso tubazioni in polietilene.

Le aree dove insistono gli impianti sono completamente pavimentate con massetto di calcestruzzo armato gettato in opera; i piazzali sono dotati di una rete di raccolta delle acque meteoriche.

LINEE DI TRATTAMENTO

L'installazione comprende le linee impiantistiche di seguito specificate.

In particolare, per i rifiuti in ingresso l'impianto opera attraverso quattro linee principali di trattamento indicate come "linea trattamento 1", "linea trattamento 2", "linea trattamento 2*" e "linea trattamento 3", secondo una scelta definita attraverso apposite analisi di laboratorio sui rifiuti conferiti (vedi appendice II, "All. C7 – Nuovo schema a blocchi").

LINEE DI TRATTAMENTO 2* e 3

I rifiuti pericolosi vengono inviati alla sezione costituita dalle linee di trattamento "linea trattamento 2*" e "linea trattamento 3". Il percorso varia a seconda della natura del rifiuto, delle sue caratteristiche chimico-fisiche e del tipo di trattamento di smaltimento stabilito in laboratorio.

Le tipologie di rifiuti che seguono la "linea di trattamento 3" vengono dapprima inviate ad un trattamento preliminare e successivamente alla fase di distillazione, quindi vengono trattate in un reattore Fenton prima di essere inviate alla vasca di equalizzazione e alla sezione di trattamento biologico. Nel reattore Fenton vengono alimentate anche le cosiddette "acque delle pompe da vuoto". Queste acque, cariche di composti organici volatili (con COD che può variare da 1.000 a 20.000 mg/L), provengono dal sistema di tenuta delle pompe per il vuoto: il sistema del vuoto tiene sottovuoto le sezioni di evaporazione, concentrazione ed essiccazione finale.

I rifiuti che seguono la "linea di trattamento 2*" subiscono un trattamento di tipo chimico-fisico. In questa linea si lavora per lotti discontinui: la sezione è costituita da diverse fasi (neutralizzazione, coagulazione chimica, ossidazione e/o riduzione chimica e precipitazione); si ottiene una sospensione da inviare alla filtropressa o alla sezione di concentrazione-essiccazione. Si ottiene un fango da smaltire ed un refluo che prosegue il trattamento di depurazione biologico.

LINEE DI TRATTAMENTO 1 e 2

I rifiuti non pericolosi possono seguire due diverse linee principali di trattamento, indicate in appendice II come "linea trattamento 1" e "linea trattamento 2" a seconda della loro natura, delle loro caratteristiche chimico-fisiche e del tipo di trattamento stabilito in laboratorio.

Entrambe le linee di trattamento passano per un preliminare sistema di grigliatura con lo scopo di separare i solidi grossolani dalla frazione liquida, che subisce un trattamento preliminare prima del

passaggio nella vasca di equalizzazione e trattamento, o ad un ulteriore trattamento chimico-fisico.

Per il trattamento chimico-fisico dei rifiuti non pericolosi si utilizzano reattori con lavorazione per lotti discontinui: la sezione è costituita da diverse fasi (neutralizzazione, coagulazione chimica, ossidazione e/o riduzione chimica e precipitazione); si ottiene una sospensione da inviare alla filtropressa e dell'acqua reflua chiarificata che viene alimentata alla vasca di equalizzazione e trattamento e quindi avviata al trattamento biologico.

La successiva sezione di trattamento consiste in un sedimentatore primario, un trattamento di coagulazione-flocculazione e successiva filtropressa, mentre il chiarificato viene inviato alla sezione di trattamento biologico (sistema a fanghi attivi), dove avviene l'ossidazione dei composti organici, la fase di nitrificazione e la successiva denitrificazione. L'effluente passa ad un sedimentatore secondario.

L'effluente passa ad un sedimentatore secondario, a valle del quale, si distinguono, le seguenti unità di trattamento terziario finale:

1. flottazione
2. filtrazione con sistema a dischi e tele filtranti
3. ozonizzazione
4. processi a membrana

Il trattamento con ozono può essere effettuato con tre unità di ozonizzazione in serie, attivabili indipendentemente l'una dall'altra. Prima del loro scarico finale, le acque vengono, sottoposte ad ulteriori processi di trattamento a membrana, utilizzando diverse unità filtranti poste in serie.

La corrente così trattata viene, infine, re-immessa nell'ambiente mediante scarico in acque superficiali nel pieno rispetto dei limiti di legge.

Ai sensi delle norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi (D.M. 5-2-1998) e pericolosi (D.M. 12-6-2002 n.161) la Società effettua le operazioni di recupero seguenti:

- la messa in riserva [R13] per successive operazioni di recupero R1-R12 presso l'impianto G.S.A. oppure presso impianti terzi autorizzati;
- utilizzo come reagenti per la depurazione delle acque industriali [R6] nei trattamenti chimico-fisici;
- utilizzo per la neutralizzazione di acque reflue [R5];
- rigenerazione mediante distillazione [R2].

Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti garantiscono l'ottenimento di prodotti con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore.

CONDIZIONI GENERALI

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare, svolgere i seguenti adempimenti:

1. prima di dare attuazione a quanto richiamato nel presente atto, darne comunicazione alla

- Regione Lazio e all'ARPA Lazio, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo;
2. trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i dati relativi ai controlli di cui all'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 59/05, alla Regione Lazio, all'ARPALAZIO, alla Provincia di Viterbo e al Comune di Civita Castellana, secondo le indicazioni riportate nel piano di automonitoraggio e controllo allegato al presente atto;
 3. presentare, in originale, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, e, a partire dal 2020, con cadenza annuale ed in ogni caso entro il 31 gennaio di ciascun anno, la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi necessari per la gestione dell'impianto;
 4. comunicare, nei successivi 30 giorni dall'evento, alla Regione Lazio ogni mutamento del Gestore dell'impianto, del rappresentante legale e del referente IPPC;
 5. comunicare preventivamente alla Regione Lazio, per le necessarie valutazioni sugli effetti che la stessa potrebbe avere per gli esseri umani e per l'ambiente, ogni modifica all'impianto ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1, del S. lgs. 152/2006 e smi;
 6. sottoporre tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/ abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali, a periodici interventi di manutenzione secondo le istruzioni delle imprese costruttrici, riportando su apposito supporto cartaceo o informatico gli interventi eseguiti;
 7. mantenere in perfetta efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché il sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e i bacini di contenimento dei serbatoi; dovranno essere effettuati annualmente collaudi di tenuta idraulica di tutti i bacini di contenimento, dei serbatoi, dei pozzetti di raccolta degli sversamenti oggetto della presente autorizzazione, inviando alla Regione e ARPA LAZIO una relazione in merito a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente, entro 30 giorni dalla data di esecuzione;
 8. dotare i lavoratori operanti nell'impianto dei Dispositivi di Protezione Individuali; gli stessi dovranno essere idoneamente formati per le azioni di competenza;
 9. avvalersi di personale qualificato per il controllo dei processi e la sorveglianza dei luoghi di lavoro;
 10. effettuare i prelievi e le analisi previste per garantire il rispetto dei limiti alle emissioni per il tramite di laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC o equivalenti;
 11. svolgere tutte le attività di gestione e controllo dell'impianto nel rispetto del sistema di gestione ambientale ISO 14001, laddove non contrastanti con le prescrizioni del presente provvedimento; il gestore tuttavia dovrà comunicare alla Provincia e alla Sezione Provinciale di Viterbo di ARPALAZIO eventuali cambiamenti riguardanti:
 - ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi;
 - procedure per la gestione delle emergenze ambientali (Piano di Emergenza Interno);
 12. assicurare il mantenimento, nel tempo, della certificazione EMAS/ISO 14001; a tal fine dovrà trasmettere alla Regione Lazio, con cadenza annuale, la valutazione dell'Ente certificatore. In caso venga meno detta certificazione, la presente autorizzazione verrà sottoposta a riesame;

13. provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
14. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione;
15. garantire la custodia continuativa dell'impianto anche attraverso l'adozione di un sistema di reperibilità;
16. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale di salute e sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;
17. comunicare tempestivamente alla Regione, alla Provincia, all'ARPA Sezione Provinciale di Viterbo ed al Comune di Civita Castellana, eventuali incidenti ambientali occorsi, le cause individuate e gli eventuali interventi effettuati e/o eventuali misure adottate per la mitigazione degli impatti. Eventuali blocchi parziali o totali dell'impianto per cause di emergenza dovranno invece essere registrati, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni della stessa ed eventuali interventi effettuati, e resi disponibili ai suddetti Enti;
18. acquisire preventivamente il nullaosta dell'Amministrazione regionale, per l'avvio di ulteriori attività presso l'impianto ai sensi dell'art. 214, D. Lgs. n. 152/06;
19. non apportare modifiche all'impianto, fatta eccezione per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, rispetto a quanto riportato nei progetti approvati. Le modifiche all'impianto, sia strutturali che gestionali, che comportano variante sostanziale allo stesso, dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98;
20. comunicare all'Autorità Competente ogni modifica progettata all'installazione prima della sua attuazione, ai sensi dell'art. 29- nonies, del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i.;
21. adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione;
22. comunicare preventivamente la eventuale cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento alla Regione Lazio ed agli altri Enti competenti, nel qual caso, dovrà, inoltre, provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
23. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività;
24. a far data dalla eventuale chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, ritenersi responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale; sono comunque fatti salvi i diritti di terzi.

25. rispettare quanto contenuto nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al presente documento tecnico, inerente le attività di controllo dell'impatto prodotto dall'installazione e dal suo esercizio;
26. rispettare la frequenza di monitoraggio, gli analiti, i metodi di rilevazione nonché le modalità di trasmissione dei dati all'Autorità competente, all'Amministrazione provinciale e comunale e all'ARPA, secondo quanto richiamato nel piano di monitoraggio sotto riportato ed approvato;
27. garantire che il deposito per la messa in riserva di rifiuti non avvenga per un periodo superiore ad un anno e comunque in quantità superiori a quelle recuperabili nello stesso periodo;
28. ogni zona dell'impianto dovrà essere resa individuabile, in modo univoco, attraverso l'apposizione di idonea segnaletica, orizzontale e verticale, e di cartellonistica ben visibile per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, la manipolazione dei rifiuti, il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; relativamente alle zone di scarico e di trattamento dei rifiuti, dovrà essere apposta segnaletica riportante le caratteristiche di pericolo e le azioni di primo soccorso in caso di contatto accidentale con i rifiuti medesimi;
29. stoccare i rifiuti per partite omogenee, compatibili tra loro, all'interno dei serbatoi/aree/capannoni previsti nell'impianto ovvero nelle aree richiamate "Planimetria stoccaggi – C11" al presente allegato (Appendice II); l'area dedicata allo stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti prodotti dall'attività dovrà comunque essere facilmente individuabile;
30. svolgere le operazioni di trattamento delle famiglie dei codici CER secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica C6 e stoccare materie prime e rifiuti nel rispetto della localizzazione indicate nella Tavola C11 "Planimetria con individuazione aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti";
31. mantenere in buono stato di conservazione sia i serbatoi che recipienti contenenti i rifiuti, che devono essere dotati di impermeabilizzazioni efficienti, e realizzati in materiale compatibile ed inalterabile a contatto con quanto contenuto;
32. dotarsi di un apposito registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
33. svolgere la propria attività nel rispetto della normativa ambientale e sanitaria vigente avendo cura di salvaguardare la salute dei cittadini e dei lavoratori, l'ambiente, la flora e la fauna;
34. esercire l'impianto nel suo complesso cercando di evitare la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti anche in fase di movimentazione o trasporto;
35. effettuare, con frequenza almeno triennale, la taratura dell'unità di pesatura degli automezzi;
36. garantire che le attività dell'impianto, per gli aspetti di sicurezza, siano seguite costantemente da un tecnico abilitato e sottoporre gli addetti deputati a tali attività ad idonea attività informativa e dotati di appositi dispositivi di protezione individuale (DPI);
37. garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché gli inconvenienti derivanti dai rumori e dagli odori molesti;
38. adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed

igienico-sanitaria che dovestore subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione;

39. in merito alla matrice rumore, nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti autorizzata dovranno essere evitati gli inconvenienti derivanti dalla produzione di rumore e vibrazioni;
40. comunicare alla Regione e ad ARPA Lazio, entro il mese di aprile, concomitante con la dichiarazione annuale con scadenza ad aprile, il consuntivo dei rifiuti trattati relativamente all'anno precedente, al fine di consentire la verifica del rispetto dei limiti sui quantitativi annuali indicati nella tabella "Quantitativi di rifiuti autorizzati in ingresso" riportata nell'Appendice I al presente Allegato Tecnico;
41. comunicare alla Regione entro trenta giorni, l'eventuale variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, di modifica del Legale Rappresentante, del Direttore Tecnico e referente IPPC. Alla scadenza di ogni anno, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la Società dovrà presentare la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;
42. consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti. In particolare, la Società dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini di quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
43. provvedere alle verifiche prescritte nella presente A.I.A., e agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli organi preposti al controllo riterranno necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
44. provvedere ad informare immediatamente gli organi di controllo indicati ai punti precedenti, nonché l'Autorità Competente, in caso di violazione delle condizioni della presente A.I.A., adottando al contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la relativa conformità;
45. nel rispetto delle indicazioni del piano di monitoraggio e controllo riportato in allegato dovrà essere effettuata una verifica dell'impatto acustico generato dalle lavorazioni in essere presso l'impianto, anche attraverso l'esecuzione di rilevamenti fonometrici. La Società dovrà attenersi ai limiti indicati in tale Allegato, non essendo presente la zonizzazione acustica approvata dal Comune di Civita Castellana. Le risultanze di tali valutazioni, presentate in modo conforme ai dettami del D.M. 16/03/1998, dovranno essere trasmesse all'autorità competente, all'Arpa Lazio e al Comune di Civita Castellana entro i termini definiti in accordo con ARPA Lazio e descritti nel PMeC (Allegato E2).

SEZIONE A - CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

La Società e, per essa, il proprio rappresentante legale pro tempore è autorizzata ad accettare e a gestire presso il sito, i rifiuti richiamati nell'allegato al presente documento (Appendice I), nel rispetto delle condizioni e prescrizioni, tutte, di seguito riportate.

Nel sito si possono effettuare le seguenti operazioni di recupero e smaltimento così come definite dagli allegati B e C alla parte IV al D.lgs. 152/06, secondo quanto riportato nella seguente Tabella:

| | |
|--|--|
| Tipologia di rifiuti | Rifiuti pericolosi e non pericolosi |
| Rifiuti autorizzati in entrata all'impianto | Come da <u>Appendice I</u> al presente allegato tecnico |
| Operazioni di gestione autorizzate | D15 – D 14 - D13 – D9 – D8 (allegato B part. IV D.lgs. 152/06) (*) - R13 – R6 – R5 – R2 (allegato C part. IV D.lgs. 152/06) (**) - Per i singoli codici CER e per le relative attività di recupero/smaltimento come da <u>Appendice I</u> |
| Quantità massima ricevibile presso l'impianto Giornaliero | 500 (cinquecento) tonnellate; fermo restando tale limite costituiscono ulteriore limite sulla quantità massima giornaliera trattabile dall'impianto le seguenti: il massimo consentito per i rifiuti pericolosi è pari a 200 (duecento) tonnellate |
| Annuale | 125.000 (centoventicinquemila) tonnellate; fermo restando tale limite costituiscono ulteriore limite sulla quantità massima annuale trattabile dall'impianto le seguenti: il massimo consentito per i rifiuti pericolosi è pari a 39.000 (trentanovemila) tonnellate, di rifiuti pericolosi Per quanto riguarda i rifiuti destinati a recupero, fermi restando i quantitativi massimi annuali di cui sopra, dovrà essere rispettato quanto previsto dall'allegato II del D.lgs. 161/2002 (per i rifiuti pericolosi) e dall'allegato IV del DM 05/02/1998 (per i rifiuti non pericolosi). |

| | |
|---|--|
| Limiti tecnologici di trattamento | chimico-fisico: 270 m ³ / giorno; trattamento biologico: 62,5 m ³ / ora; trattamento biologico: COD max = 12.000 mg/L trattamento biologico: BOD ₅ max = 5000 mg/L sezione distillazione (codice D1 in Appendice II): 5 m ³ /h sezione concentrazione (codice ECE in Appendice II): 5 m ³ /h |
| Quantità massima stoccabile istantaneamente presso l'impianto | 3500 (tremilacinquecento) tonnellate così suddivise: 1700 (millesettecento) tonnellate di rifiuti non pericolosi, di cui 1200 in D15 e 500 in R13. 1800 (milleottocento) tonnellate di rifiuti pericolosi, di cui 1300 in D15 e 500 in R13. |

Dette operazioni dovranno essere svolte nelle aree riportate nella planimetria denominata “All. C11 – Planimetria aree di stoccaggio Planimetria con individuazione Aree per lo Stoccaggio di materie e rifiuti Area Bulk”, costituente Appendice III al presente Allegato Tecnico.

(*) - Operazioni di smaltimento previste dall'allegato B alla parte IV al D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e smi:

- **D8:** Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.
- **D9:** Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.
- **D13:** Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- **D14:** Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- **D15:** Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

(*) - Operazioni di recupero previste dall'allegato C Parte IV al D.lgs... 3 aprile 2006 n.152 e smi:

- **R2:** Riciclo/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi
- **R5:** Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- **R6:** Rigenerazione degli acidi e delle basi
- **R13:** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

ATTIVITÀ DI MISCELAZIONE

L'attività di miscelazione in deroga di cui all'art. 187 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., deve essere svolta secondo quanto riportato nel Protocollo di Miscelazione predisposto dalla Società, che costituisce l'Appendice V al presente Allegato Tecnico, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *le operazioni di miscelazione dei rifiuti in deroga dovranno essere svolte esclusivamente attenendosi alle specifiche dichiarate dalla Società, e in particolare, in modo che:*
 - non comportino alcuna diluizione tra i rifiuti incompatibili, con la finalità di ottenere una diversa classificazione;
 - siano esclusivamente finalizzate all'equalizzazione del flusso di rifiuti da destinare alle diverse linee di trattamento;
 - non rappresentino un'operazione di gestione rifiuti a sé stante, ma un'operazione da svolgere a monte dei successivi trattamenti già autorizzati;
 - non implicino nessuno dei rischi previsti all'art. 177 comma 4 del D.lgs 152/2006, e non siano suscettibili di accrescere l'impatto negativo sulla salute e sull'ambiente;
- *rispetto di quanto specificatamente indicato nel piano di monitoraggio che la Società dovrà predisporre, nel rispetto delle MTD, punto 7), paragrafo E.5.1, “Migliori tecniche e*

tecnologie per il trattamento dei rifiuti liquidi", contenute nelle Linee Guida comprese nell'apposita Sezione del Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla base delle caratteristiche specifiche di ciascun gruppo di miscelazione (CER, quantità, classi di pericolosità HP, tipologie e concentrazioni di sostanze pericolose, etc.) e delle relative tipologie di trattamento messe in atto e dei risultati attesi;

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, nell'esercizio dell'attività sopra indicata la Società dovrà in particolare svolgere i seguenti adempimenti:

46. entro 3 mesi dalla data di notifica del presente atto, installare misuratori di livello su ogni serbatoio di stoccaggio di nuova realizzazione e un misuratore di portata sull'ingresso al biologico (vasca di ossidazione);
47. sottoporre a verifica periodica gli strumenti di pesatura funzionali alla presa in carico dei rifiuti sul registro di cui all'art. 190 del D.lgs... 152/06 nel rispetto di quanto richiamato, in materia, dal D.M. 28 marzo 2000, n. 182;
48. accettare i rifiuti solo previa acquisizione da parte del produttore del rifiuto della caratterizzazione degli stessi ed espletamento delle procedure di omologa necessarie ad identificare la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti, nonché previa verifica della idoneità del processo produttivo interno a trattare gli stessi; tali attività sono da compiersi in occasione del primo conferimento all'impianto e, successivamente, ogni 12 mesi, nonché, inoltre, ogni volta intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. Per alcuni specifici CER, particolarmente conferiti da privati, (200303 - residui della pulizia stradale, CER 200304 - fanghi delle fosse settiche e CER 200306 - residui della pulizia delle fognature) è prevista la possibilità di conferimento in assenza di certificato analitico mentre per gli altri codici CER esclusivamente conferiti in situazioni di emergenza non programmata e prevedibile, è consentito ricevere in impianto il rifiuto in attesa del certificato di analisi, ostacolando lo smaltimento illegale del rifiuto stesso;
49. per i rifiuti prodotti la caratterizzazione di base dovrà essere effettuata, in ottemperanza a quanto previsto nella parte IV del D.lgs.152/06, al primo conferimento a ditte esterne autorizzate che effettuano attività di recupero/smaltimento rifiuti e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti. Referti analitici e valutazioni scritte dovranno essere conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento;
50. i rifiuti non pericolosi, con "voce a specchio", come da Allegato "D" alla parte IV del D.lgs. 152/06/2006, non possono essere accettati se non dietro presentazione della relativa certificazione analitica rilasciata da laboratori certificati UNI CEI EN ISO o equivalenti;
51. prima dell'inizio dello scarico procedere al prelevamento di apposito campione per verificare le caratteristiche del carico (colore, odore, consistenza) e, in caso si presentino anomalie rispetto all'omologa effettuata, tali da non potere essere considerate fisiologiche e/o tali da non consentire il trattamento del rifiuto all'interno dell'impianto, respingere il conferimento. Dell'accaduto dovrà esserne data comunicazione alla Provincia di Viterbo e all'Arpa Lazio,
52. seguire le operazioni di scarico avendo cura di limitare la diffusione di odori molesti ed evitare qualunque sversamento dei rifiuti nell'ambiente circostante; qualora dovesse verificarsi un simile evento la società dovrà provvedere immediatamente alla delimitazione dell'area attraverso appositi presidi e, successivamente, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dell'area interessata,

53. avviare i rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi a trattamento chimico-fisico e/o biologico in condizioni di sicurezza, tenendo conto della compatibilità chimico-fisica degli stessi, dello schema di compatibilità chimica tra i vari gruppi di sostanze contenuto nella tab. E2 delle Linee Guida Nazionali sugli impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi;
54. eseguire alla presa campione, relativamente al trattamento dei rifiuti liquidi, controlli intermedi al processo (a monte del trattamento biologico) per verificare l'efficienza del trattamento stesso; secondo quanto definito nel PMeC nella tabella intitolata punti critici degli impianti e dei processi produttivi. tali controlli dovranno avvenire con la stessa periodicità prevista per gli scarichi finali dell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo,
55. verificare, alla presa campione a monte del trattamento biologico, che siano rispettati i limiti previsti dalla tabella 3 all.5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 per i parametri, riportati nella tabella C9 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato, relativi allo scarico finale SF1 (ad esclusione dei parametri nn. Da 1 a 8 e da 26 a 51);
56. installare nella sezione di trattamento biologico dell'impianto un sistema di controllo fisso dei valori di pH, T e ossigeno disciolto, per verificare l'efficienza e funzionalità dell'impianto,
57. individuare le aree, anche quelle dove avviene il trattamento, con apposita cartellonistica che riporti ben visibile per dimensioni e collocazione, le norme per il comportamento, e le modalità di manipolazione dei rifiuti, al fine di contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente,
58. garantire il rispetto di quanto riportato nell'articolo 181 bis del D.lgs... 152/2006 per quanto concerne le materie, sostanze e prodotti secondari derivanti dall'attività di recupero. I rifiuti in uscita dovranno essere caratterizzati secondo normativa vigente,
59. fermo restando quanto stabilito dall'articolo 183 bis del D.lgs... 152/2006, tenere conto, nella produzione di EoW, di quanto stabilito in materia di recupero dei rifiuti non pericolosi con D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e in materia di recupero di rifiuti pericolosi di quanto richiamato nel D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e s.m.i., così come indicato per i singoli codici CER nell'appendice I;
60. fermo restando l'obbligo di dotarsi dei registri di legge, ogni linea di trattamento, così come lo stoccaggio, dovrà essere dotata di apposito registro interno di tracciabilità (cartaceo o informatico), numerato e datato, su cui riportare le tipologie di rifiuto trattate/stoccate e le relative quantità, che consenta di garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso fino alla specifica linea di trattamento. Tali indicazioni dovranno risultare coerenti con le indicazioni riportate nel registro di carico/scarico della società. Il sistema di registrazione adottato, entro 60 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, dovrà garantire l'ottenimento di una presentazione dei dati che consenta di verificare, in qualsiasi momento, il rispetto delle limitazioni su imposte; -
61. garantire che lo stoccaggio avverrà evitando che i rifiuti tra loro incompatibili non vengano in contatto onde escludere la formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili, aeriformi tossici ovvero lo sviluppo di quantità di calore tali da ingenerare pericolo per impianti, strutture e addetti. Dovranno infine essere indicate le aree dove vengono stoccate le materie prime e secondarie e i rifiuti gestiti ai sensi dell'articolo 183 comma 2 e comma 3;
62. riempire i serbatoi di stoccaggio contenenti i rifiuti liquidi al massimo al 90% della capacità

nominale degli stessi; gli indicatori del livello di riempimento e di dispositivi antitraboccamento, dovranno essere mantenuti funzionanti ed efficienti; essi dovranno inoltre essere provvisti di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; tenere in riferimento le linee guida sullo stoccaggio per i serbatoi;

63. mantenere in buono stato di conservazione sia i serbatoi che recipienti contenenti i rifiuti liquidi; gli stessi dovranno essere dotati di impermeabilizzazioni efficienti, e realizzati in materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto; tali recipienti devono inoltre essere contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la denominazione adottata per il recipiente stesso, la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti contenuti, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle normative vigenti;
64. garantire che allo scarico finale SF1, collegato ad un misuratore di portata, sia presente un campionatore automatico da 12 campioni, sigillabile, inamovibile, per il campionamento medio delle tre ore;
65. garantire la pulizia delle aree di movimentazione e transito dei rifiuti al termine della lavorazione giornaliera;
66. stoccare i rifiuti e le MPS per partite omogenee, compatibili chimicamente tra loro, all'interno dei serbatoi previsti nell'impianto; l'area dedicata allo stoccaggio dei reagenti e dei rifiuti prodotti dall'attività dovrà comunque essere facilmente individuabile;
67. le operazioni di raggruppamento e di utilizzo di rifiuti in sostituzione di prodotti chimici dovranno avvenire secondo quanto descritto nel "protocollo di Miscelazione – All C13" che forma parte integrante del presente provvedimento;
68. entro 6 mesi dalla data del presente provvedimento, presentare all'Autorità competente, alla Sezione ARPA Lazio di Viterbo, alla Provincia di Viterbo ed al Comune di Civita Castellana l'aggiornamento della modulistica A.I.A. (schede e planimetrie), relative al progetto dell'intero sistema di stoccaggio adottato; il nuovo sistema di stoccaggio (serbatoi e vasche) dovrà essere opportunamente incrementato sulla base dei raggruppamenti individuati maggiormente utilizzati, in riferimento ai dati storici (almeno un sistema di stoccaggio per ogni raggruppamento maggiormente utilizzato); i restanti raggruppamenti potranno essere stoccati nei medesimi sistemi di stoccaggio, previa totale rimozione del rifiuto contenuto e pulizia dei contenitori;
69. registrare, su di un apposito registro, tutte le operazioni di pulizia e totale rimozione per tutti i rifiuti in ingresso, presi in carico con un'operazione di smaltimento relativa allo stoccaggio (D13-D15), evidenziando i raggruppamenti, secondo i gruppi di miscelazione come definiti nel "protocollo di Miscelazione – All C13" che forma parte integrante del presente provvedimento, contenuti prima e dopo le operazioni di pulizia;
70. ferme restando le prescrizioni sopra richiamate, in quanto compatibili, i rifiuti sottoposti a regolamentazione da specifiche normative dovranno essere gestiti nel rispetto delle stesse e delle relative normative tecniche di riferimento. La Società, per quanto sopra non riportato, dovrà in ogni caso operare nel pieno rispetto della normativa ambientale ed igienico sanitaria vigente e nel rispetto delle BAT di Settore;
71. se necessario, consentire l'accesso del personale estraneo all'interno dell'area di lavoro, solo se dotato di specifici dispositivi di prevenzione.

SEZIONE B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per quanto attiene la localizzazione dei punti di emissione si deve tenere in considerazione quanto riportato nella planimetria “*Planimetria dello stabilimento generale allo stato attuale – Alleg. B19*” di cui all’appendice III all’allegato tecnico alla Determinazione originaria n. B6404 del 15/12/2009,

I punti di emissione convogliati derivano: dalla caldaia a GPL (E5) e dallo scrubber (E6). Il punto E7 è attualmente non operativo.

Le emissioni sono dovute principalmente ai composti volatili (COV). La loro presenza è stata pressoché eliminata convogliando le correnti che li contengono in un reattore Fenton, che come la vasca di equalizzazione e trattamento, è sotto aspirazione continua. I vapori aspirati sono dapprima inviati ad uno scrubber e successivamente ad un reattore a letto fisso contenente carbone attivo.

72. Per le altre emissioni di tipo diffuso, dato che l’impianto di che trattasi deve essere esercito in modo da non produrre emissioni dannose all’ambiente esterno e all’ambiente di lavoro, ivi compresa l’emissione di sostanze osmogene, deve essere posta attenzione alle emissioni provenienti dall’attività di trattamento preliminare, primaria e secondaria e dagli stoccaggi.
73. La Società dovrà effettuare periodiche campagne di caratterizzazione delle emissioni provenienti dalle aree predette, come descritte nel PMeC, che forma parte integrante del presente atto, trasmettendone i relativi risultati nel report annuale sugli esiti del PMeC.

Fermo restando quanto sopra, sono autorizzati, presso l’impianto, i punti di emissione di seguito riportati, nel rispetto dei limiti richiamati in tabella:

| N. Camino | | Portata (Nm ³ /h) | Temp. (°C) | Durata media in 24h (h) | Frequenza nelle 24h (n/g) | Totale ore anno emissi. (h) | Sostanze inquinanti | Concentraz. Inquinante (mg/Nm ³) | Flusso di massa (g/h) | Frequenza di emiss. (g) | Altezza emiss. dal suolo (m) | Diametro camino (m) | impianto abbattimento (*) |
|---|----------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| E5 (non operativo) | CALDAIA | 10.000 | 200 | 24 | 1 | 6.000 | CO NOx | 100 200 | | | 8 | 0,65 | NESSUNO |
| E6 | SCRUBBER | 5.000 | Tamb | 24 | 1 | 5.280 | Particolato tot SOV (COT) NH3 | 20 50 2 | 100 250 10 | | 10 | - | A.U. |
| E7 | CALDAIA | 7.000 | 200 | 24 | 1 | 6.000 | CO NOx | 100 200 | | | 8 | 0,40 | NESSUNO |
| (*) C = ciclone, F.T. = filtro a tessuto, A.U. = abbattitore ad umido; A.D. = adsorbitore; A.S. = assorbitore; P.T. = postcombustore termico. | | | | | | | | | | | | | |

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

74. gestire l'impianto evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate. Nel caso in cui si verificano fenomeni rilevanti di immissioni di sostanze, anche odorigene, l'Autorità competente si riserva la facoltà di prescrivere ulteriori sistemi di contenimento e di verificarne l'efficacia attraverso la quantificazione delle emissioni con tecniche appropriate alla tipologia dell'emissione;
75. i camini per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere identificati, conformemente a quanto adottato nella presente autorizzazione, mediante marcatura di colore contrastante;
76. dovrà essere garantita l'accessibilità alle prese di misura e di campionamento degli effluenti in modo tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione garantendo il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene di lavoro;
77. compilazione del registro istituito e vidimato dal servizio Igiene Pubblica dell'ASL di Viterbo, su cui annotare la data e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite sugli impianti termici, nel rispetto della procedura già in atto. Tale registro deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo;
78. per ciascun punto emissivo dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione,
79. rispettare i valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo che rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati,
80. esercire e mantenere gli impianti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissioni fissati nel quadro emissivo;
81. garantire che nel caso si verifichi qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, vengano sospese le relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi. Tali avarie o malfunzionamenti devono essere comunicate entro 24 ore ai competenti organi di controllo;
82. comunicare all'Autorità competente ed alla Sezione ARPALAZIO di Viterbo, con almeno 30 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera;
83. seguire, per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (manuale n. 158/1988) nonché i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati come previsti dal D.M. 25 agosto 2000;
84. provvedere che i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti siano dotati di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti; le caratteristiche ed il posizionamento delle sezioni di campionamento e misurazione dovranno essere conformi a quanto riportato nel punto 7 della norma UNI 10169:2001. Ove non tecnicamente possibile, il posizionamento dovrà essere concordato con il competente Servizio di ARPALAZIO,
85. rendere accessibile e praticabile la sezione di campionamento predisponendo, ove necessario, idonea piattaforma di lavoro con caratteristiche simili a quelle descritte nel punto 6.2 della

norma UNI 10169:2001;

86. posizionare la direzione del flusso delle emissioni allo sbocco in direzione verticale verso l'alto, al fine di favorire la dispersione dell'effluente gassoso in atmosfera; l'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 metri;
87. riportare i dati relativi ai controlli analitici su appositi registri, aventi lo schema con le indicazioni di cui all'appendice 1 dell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/06. Sul citato registro dovrà essere fatto esplicito riferimento al rapporto di prova che costituisce l'unica evidenza relativa alla determinazione dei parametri monitorati. I citati registri dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo;
88. per ogni sistema di contenimento va assicurato il rispetto di quanto riportato nella Tabella C6 del PMeC, relativamente alla frequenza ed alla registrazione dei controlli;
89. per le emissioni diffuse, dichiarate nella tabella C7 del PMeC., nel reporting annuale dovrà essere dichiarata, se applicabile, le quantità di sostanze emesse, basandosi, per il calcolo, su fattori di emissione generali;
90. ai fini della verifica del rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve procedere obbligatoriamente ad effettuare gli autocontrolli di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo con la cadenza ivi descritta;
91. gli impianti devono essere eserciti e mantenuti in condizioni tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione, compresi i periodi di avvio e di arresto;
92. la Società, per ogni sistema di abbattimento, deve dare evidenza delle attività di manutenzione predisponendo idonea modulistica, debitamente codificata, su cui annotare le attività eseguite.

SEZIONE C – EMISSIONI IN CORPO IDRICO

La localizzazione dei punti di scarico, dei sistemi di raccolta delle acque di processo, di prima pioggia e civili, nonché i punti di monitoraggio delle acque di falda, è riportata nella planimetria "Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica" che costituisce appendice IV all'allegato tecnico alla Determinazione n. B6404 del 15/12/2009.

Presso l'impianto in questione è autorizzato n°1 scarico di acque reflue industriali (SF1) che confluisce nel fosso Lombrica.

| N. Scarico | Coord. Catastali Gauss-Boaga | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| SF1 | X | Y |
| Coordinate geografiche UTM | 4688014 | 33T/289211 |
| Modalità di scarico | continuo | |
| Giorni/anno 365 | Giorni/settimana 7 | |
| Ore/giorno | 24/giorno | |
| Tipologia | Acque processo | |
| Portata media | Giornaliera (max) | Annua (max) |
| m ³ | 1500 | 547.500 |

| | |
|--------------------------|--|
| Impianto di trattamento | Impianto trattamento acque effluenti (chimico-fisico e biologico) |
| Trattamento Fanghi | SI |
| Misuratore di portata: | SI |
| Campionatore automatico: | SI |

Lo scarico finale codificato SF1 deve rispettare al pozzetto fiscale prima dello scarico nel corpo recettore finale i limiti di emissione di cui alla tab. 3 all. 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Esiste, inoltre, presso l'impianto, lo scarico delle acque di seconda pioggia, non inquinate, codificato nella planimetria di cui all'appendice IV con il codice MN11.

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

93. installare un contatore volumetrico per le acque di approvvigionamento ad uso industriale;
94. mantenere la registrazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aste fognarie, pozzetti e vasche di accumulo;
95. mantenere in condizioni di efficienza e di accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione i pozzetti di prelievo dei campioni posti sulle tubazioni di scarico sia finale che parziale; gli stessi dovranno essere individuati con apposita segnaletica;
96. non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo; non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che determinano la formazione di qualunque tipologia di scarico, nonché consentire il prelievo dei campioni;
97. consentire il controllo dei sistemi di misura sia dell'approvvigionamento idrico sia dello scarico delle acque;
98. garantire che i sistemi di campionamento siano mantenuti costantemente funzionanti;
99. individuare con apposita segnaletica e codifica i pozzetti fiscali e le prese campione;
100. comunicare tempestivamente ad ARPA Lazio, sezione provinciale di Viterbo, qualunque arresto totale non programmato dell'impianto di trattamento e la rimessa a regime del medesimo nonché anomalie interne allo stabilimento che diano o possano dar luogo a situazioni particolari. In tale eventualità il gestore dovrà garantire che siano effettuate procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale;
101. i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Acque meteoriche

Le acque meteoriche di piazzale relative alle aree scoperte destinate alla movimentazione dei mezzi d'opera e degli automezzi che hanno trasportato i rifiuti, così come le acque di lavaggio dei piazzali, vengono raccolte nella vasca di accumulo (capacità 80 mc circa) individuata dal riferimento 61 nella planimetria in Appendice IV. È previsto per le acque di prima pioggia un trattamento specifico in discontinuo nel reattore individuato dal riferimento CHI-FIS 4 nella planimetria in Appendice II. L'effluente procede, poi, al trattamento biologico.

Le acque di prima pioggia sono trattate e depurate nello stesso impianto, il quale è a tutti gli effetti un impianto di trattamento e depurazione acque.

102. le acque di seconda pioggia possono essere scaricate nel fosso Lombrina, sempre che mantengano le caratteristiche qualitative di acque meteoriche che, ai sensi del comma 8 dell'art. 24 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque Regionali possono essere scaricate direttamente nel corpo idrico recettore;
103. nel caso di sversamenti accidentali di rifiuti liquidi, il sistema di raccolta delle acque di seconda pioggia dovrà essere dotato di un blocco di sicurezza; le acque trattenute verranno gestite previa verifica secondo la normativa vigente;
104. lo scarico MNI1 sarà oggetto di controllo da parte di ARPA Lazio secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato;
105. la vasca di prima pioggia, a conclusione dell'evento meteorico, dovrà essere svuotata entro le successive 48 ore. A seguito di verifica analitica potrà essere individuato il sistema di trattamento più idoneo, comunque evitando fenomeni di diluizione con i rifiuti liquidi;

Acque di falda

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

106. monitorare, a proprie cura e spese, le acque di falda interagenti con l'attività di gestione dei rifiuti (controllo della falda ai sensi della DGR n. 222 del 25/02/2005) prelevando i campioni dai piezometri indicati con il codice Pz1, Pz2, Pz3, la cui ubicazione è riportata nella planimetria "B21", costituente appendice IV all'allegato tecnico alla Determinazione n. B6404 del 15/12/2009 (coordinate: P.M.1: X: 295622,8; Y: 4619853,8; P.M.2: X: 295831,3; Y: 4619674,5), secondo quanto stabilito dal Piano di Monitoraggio e Controllo e ogni qual volta si verificassero incidenti significativi nell'impianto che possano interessare e compromettere la qualità della falda sotterranea, di intesa con ARPA Lazio. I dati di tale monitoraggio, entro il 31 gennaio di ciascun anno, dovranno essere trasmessi ad ARPA Lazio sezione di Viterbo Roma e all'Area regionale competente in materia di rilevamento e trasmissione dei dati idrometeorologici e mareografici regionali, secondo le specifiche tecniche e le modalità definite dall'Area stessa (attualmente la competenza è in carico all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, Area "Prevenzione, Pianificazione e Previsione - Centro Funzionale Regionale");
107. l'analisi di cui al punto precedente dovrà considerare i valori rilevati nel pozzo a monte e confrontare gli stessi con quelli rilevati nel pozzo a valle, determinandone l'eventuale

scostamento. In caso di scostamenti peggiorativi della qualità delle acque, la Società dovrà darne comunicazione agli Enti di controllo e al Comune territorialmente competente per l'attivazione delle procedure di legge (cfr. TAB. B.3.2 allegato 1 dell'allegato alla Parte III del D. Lgs. 152/2006 – Definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee). I valori limite dei parametri da analizzare sono quelli definiti in Tabella 4 Allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06, rilevando che per i parametri As, Fe, F, Mn e Ni, le CSC sitespecifiche sono quelle riportate nella tabella seguente, riportata al paragrafo 3.3.1 della Relazione Tecnica, Allegato C6, presentata dalla Società, i cui valori sono stati ricavati dallo studio effettuato dalla Società sul chimismo dell'acquifero locale. Tale studio si è basato su prolungate campagne di campionamento ed analisi delle acque emunte dai tre piezometri installati presso il sito dell'impianto ed alla successiva trattazione statistica dei relativi risultati ottenuti, associata a valutazioni di carattere geologico ed alla ricerca di specifiche fonti bibliografiche.

| Elemento | | Media | σ | α | X critico | CSC | Pozzo rif. |
|-----------|-----------------|-------|----------|----------|-----------|-------------|------------|
| As | $\mu\text{g/L}$ | 19 | 5 | 1,0% | 35 | 35 | PZ2 |
| Fe | $\mu\text{g/L}$ | 335 | 282 | 1,0% | 1118 | 1200 | PZ3 |
| F | $\mu\text{g/L}$ | 2011 | 488 | 1,0% | 3366 | 3400 | PZ1 |
| Mn | $\mu\text{g/L}$ | 147 | 36 | 1,0% | 246 | 250 | PZ3 |
| Ni | $\mu\text{g/L}$ | 20 | 3 | 1,0% | 28 | 30 | PZ2 |

108. per la determinazione dei valori dei parametri relativi alle acque sotterranee, la Società si dovrà attenere alle modalità di campionamento e trattamento dei campioni, come indicate nelle prescrizioni di cui al documento elaborato da IRSA-CNR, riportate nell'Appendice IV al presente provvedimento, tenuto conto di quanto contenuto nelle "Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee", approvato con Deliberazione n. 14/2017 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Tale fase di campionamento si basa su una sequenza molto articolata di operazioni indicate nella tabella sottostante, che include la pianificazione accurata di una strategia che, una volta fissata, deve essere rigorosamente seguita al fine di ottenere un campione rappresentativo delle acque sotterranee presenti nell'acquifero, che rimanga tale fino alla determinazione analitica:

| | |
|----|--|
| 1. | <i>Individuazione punto di campionamento</i> |
| 2. | <i>Censimento e ispezione del punto di campionamento e raccolta delle informazioni a corredo</i> |
| 3. | <i>Misura del livello piezometrico del piezometro/pozzo e portata della sorgente</i> |
| 4. | <i>Spurgo del piezometro/pozzo</i> |
| 5. | <i>Misura dei parametri chimico/fisici</i> |
| 6. | <i>Raccolta del campione, filtrazione e trattamento</i> |
| 7. | <i>Trasporto e conservazione del campione</i> |
| 8. | <i>Conservazione in laboratorio fino ad analisi</i> |

109. mantenere in condizioni di efficienza i punti di prelievo dei tre pozzi spia, da identificare nell'installazione con apposita segnaletica;
110. monitorare nel tempo i risultati analitici previsti dal PM&C;

SEZIONE D - RUMORE

Non avendo il Comune di Civita Castellana provveduto alla zonizzazione acustica del territorio, e in attesa di tale adempimento, i limiti assoluti di immissione da rispettare (Classe VI “Aree esclusivamente industriali”) sono quelli richiamati nell’art. 6 comma 1 del D.P.C.M. del 01.03.91 e s.m.i. riferiti all’art. 2 tab. II del D.M. 1444/68 di seguito riportati per la zona “Tutto il territorio nazionale”: 70dB (A) (giorno) / 70dB (A) (notte)

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

111. nell’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti autorizzata, evitare gli inconvenienti derivanti dalla produzione di rumore e vibrazioni;
112. effettuare secondo le indicazioni del piano di monitoraggio e controllo riportato in allegato, una verifica dell’impatto acustico generato dalle lavorazioni in essere presso l’impianto, anche attraverso l’esecuzione di rilevamenti fonometrici. Particolare attenzione andrà data al monitoraggio acustico lungo il confine dello stabilimento per il rispetto dei limiti assoluti di immissione. Le risultanze di tali valutazioni, presentate in modo conforme ai dettami del D.M. 16/03/1998, dovranno essere trasmesse all’autorità competente, all’ARPALAZIO e al Comune di Civita Castellana,
113. nel caso in cui il Comune di Civita Castellana provveda all’approvazione della zonizzazione acustica del proprio territorio, la Società dovrà attenersi ai limiti nella stessa previsti;
114. dovrà essere effettuata regolare manutenzione costante delle opere a verde già esistenti, (la manutenzione deve essere programmata senza ricorrere all’uso di prodotti chimici e privilegiando i fertilizzanti naturali e gli ammendanti organici).

SEZIONE E – MISURE RELATIVE ALLE CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

In caso di emergenze conseguenti a sversamenti di rifiuti liquidi la Società dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

115. tenere presso i siti di stoccaggio prodotti assorbenti in forma granulare, cuscini e salsicciotti a disposizione immediata del personale della squadra di pronto intervento;
116. intercettare le acque meteoriche ed invio delle stesse verso l’impianto di trattamento degli effluenti o verso eventuali altri invasi esistenti. In questo ultimo caso, una volta terminata l’emergenza, la Società dovrà provvedere allo smaltimento e/o trattamento delle acque reflue in conformità alla legge;
117. mantenere in piena efficienza i sistemi di allarme e/o blocco applicati alle apparecchiature critiche per l’ambiente e/o per la sicurezza esistenti;
118. dare comunicazione, nei termini di legge, dell’anomalia o evento agli organi preposti al controllo, per eventuali ulteriori prescrizioni;
119. in caso di fermo dell’impianto, provvedere a sospendere i conferimenti da parte di terzi, e ad avviare ogni azione volta al corretto smaltimento dei rifiuti presenti in impianto.

SEZIONE F - GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente titolo, la Società dovrà, in particolare:

- 120.** ripristinare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e all'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
- 121.** provvedere, in ogni caso:
 - a lasciare il sito in sicurezza;
 - a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;
- 122.** comunicare, prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, alla Regione Lazio, alla Provincia di Viterbo, al Comune di Civita Castellana ed ad ARPA Lazio un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti; l'esecuzione di tale programma è vincolato al nullaosta scritto della Regione Lazio, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione; sino ad allora, la presente AIA deve essere rinnovata e manterrà la sua validità;
- 123.** sino ad allora, la presente AIA deve essere rinnovata e manterrà la sua validità.
- 124.** sarà cura della Società garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per la gestione dei rifiuti nell'impianto in grado di adottare in maniera tempestiva le procedure di emergenza sulla base della vigente normativa;
- 125.** l'esercizio dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto delle normative in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, rispetto al rischio di incidenti; dovranno comunque essere garantiti tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute dei lavoratori in tutte le fasi previste in progetto.

IL DIRETTORE REGIONALE

(ing. Flaminia Tosini)